

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2024, n. 978

Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) della L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita. Adozione definitiva.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Funzionaria E.Q. Programmazione e Monitoraggio Reti distributive e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, riferisce quanto segue:

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia;
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 03 luglio 2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta ha conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Francesca Zampano;
- Visto l'art.3 co. 1 lett.b) della L.R.24 del 16 aprile 2015 e s.m.i. recante "Codice del Commercio";

- Visto l'art.3 del R.R. 11/2020;

Considerato che:

- Con la legge regionale 16 aprile 2015, n.24 *"Codice del Commercio"* e s.m.i. la Regione Puglia si è dotata di uno strumento organico e articolato che disciplina la materia del commercio con particolare riferimento alla piccola, media e grande distribuzione, commercio su aree pubbliche, somministrazione degli alimenti e bevande, rivendite di giornali e riviste e impianti di carburanti;
- L'articolo 3 della l.r.24/2015 prevede che l'attuazione della stessa avvenga con uno o più regolamenti attuativi adottati dalla Giunta regionale e, in particolare, il comma 1 lett.b) prevede l'adozione del regolamento concernente gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita;
- Con DGR 1036/2020 è stato approvato il Regolamento n.11 del 20 luglio 2020 recante *"L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b): Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita"* pubblicato sul Burp n.108 del 24 luglio 2020 ed entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art.53 comma 1 della L.R. 7/2004;
- Con l'approvazione del r.r.11/2020 attualmente vigente è stato abrogato il r.r. 27/2011 concernente *Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita* approvato ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della l.r. 11/2003, anch'essa abrogata in seguito all'entrata in vigore della l.r. 24/2015;
- Il regolamento n.11/2020 è stato elaborato anche nel rispetto della l.r.12/2018 di modifica del Codice, tenendo conto delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali sia in materia di commercio che di semplificazione amministrativa prevista dalla cd. *"Riforma Madia"* (L.124/2015) e dai successivi decreti attuativi e accordi approvati in sede di Conferenza Unificata;
- L'art.3 comma 1 del r.r.11/2020 prevede che le norme del predetto regolamento hanno una validità di tre anni dall'entrata in vigore e rimangono valide fino all'approvazione del provvedimento successivo;
- La proposta del nuovo regolamento è stata predisposta anche sulla base dei dati raccolti con le rilevazioni semestrali di cui all'art.9, comma 4 del r.r.11/2020 che, nell'ultimo triennio 2020- 2023, hanno evidenziato in Puglia il rilascio di una sola autorizzazione per l'apertura di grande struttura, nello specifico G2 non alimentare, ed in molti casi la riduzione di superfici di vendita già autorizzate soprattutto nel settore alimentare, segno della necessità di intervenire al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e dell'occupazione nel periodo post-pandemico pur preferendo ai nuovi insediamenti il riuso e la rigenerazione di aree già urbanizzate e degradate o dismesse al fine di favorire il risparmio del consumo di suolo;
- Il testo del regolamento elaborato è stato discusso ed approvato in seno all'Osservatorio regionale del Commercio riunitosi il 18.09.2023 e il 14.12.2023, giuste note pec di convocazione del 5 settembre e del 30 novembre 2023, e ne è stata altresì condivisa la bozza rivista e aggiornata alla luce delle revisioni, proposte e osservazioni pervenute in seguito tra cui alcune contenute nel documento trasmesso da Federdistribuzione acquisito al prot.acq.35326 del 22.01.2024;
- Il testo del nuovo regolamento è stato altresì condiviso con le Sezioni regionali Urbanistica, Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio delle cui osservazioni si è tenuto conto nella revisione finale del documento allegato alla proposta;
- Con nota pec prot.185297 del 15.04.2024, il testo del nuovo regolamento definito come in allegato è stato trasmesso alle rappresentanze degli enti locali, alla Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), alle associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, così come previsto dall'art.3 comma 2 della l.r.24/2015 e s.m.i., fissando il termine del 26 aprile 2024 ormai trascorso e, pertanto, non essendo pervenuto alcun riscontro il parere viene dato per acquisito come specificato nella nota medesima viste anche le positive intese raggiunte in seno all'Osservatorio;

Rilevato che:

- Con D.G.R. n.766 dell' 11.06.2024, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento attuativo

ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) della L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i. "Definizione degli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita", allegato alla stessa deliberazione previo accoglimento delle revisioni suggerite dalla Sezione Supporto legislativo;

- La D.G.R. n.766 dell' 11.06.2024 è stata trasmessa, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, alla Commissione consiliare competente ai fini dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art.44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n.44/2014;
- Nella seduta del 20.06.2024, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. 766 dell'11.06.2024, giusta nota di trasmissione F. 120/B acquisita agli atti della Sezione al prot.317826 del 25.06.2024;

Tutto ciò premesso e considerato:

Si propone alla Giunta regionale di procedere all'adozione definitiva del nuovo "Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) della L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita", allegato A) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Viste:

- La D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 03 luglio 2023, n.938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n.302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione allegati.

Valutazione di impatto di genere (atto collegato)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03.07.2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n.766 dell'11.06.2024 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultato neutro.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera c) della L.R. n.7/1997 e s.m.i., propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che la presente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria EQ
Anna Rita Petronella

La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n.22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro delli Noci;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'adozione definitiva del Regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. n. 7/2004, all'emanazione del suddetto Regolamento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18/2023 s.m.i., nonché sul portale www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato A

Regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio): definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita.

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto del regolamento e definizioni**

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2015 , n. 24 (Codice del Commercio) come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio") d'ora innanzi, per brevità, citata come legge.
2. Le presenti norme danno attuazione altresì a quanto previsto nel regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11, (Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita), approvato ai sensi delle lettere a), c) ed h) del comma 1 dell'art. 3 della legge.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed in particolare:
 - a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è definita dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge;
 - b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare in applicazione dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge;
 - c. le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall'art. 16, comma 5, della legge che ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
 - d. le modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall'art. 16, comma 6, della legge.
4. Nel presente regolamento per struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, l'area commerciale integrata e il parco permanente attrezzato.

5. In applicazione dell'art. 17, comma 1, del regolamento regionale n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura che includa il settore merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.
6. La dotazione di servizio di cui all'art. 6 è valutata con riferimento all'area territoriale costituita dal comune oggetto di intervento e dai comuni contermini.
7. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15 (I Distretti urbani del commercio).

Art. 2

Obiettivi e strumenti della programmazione

1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità previste dall'art. 2 della legge e in particolare:
 - rendere sostenibile l'impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, paesaggistici, urbanistici e sociali;
 - consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
 - favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
 - tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
 - tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
 - favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
 - tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità;
 - favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.

2. Le norme del presente regolamento, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli che seguono.

Art. 3

Periodo di validità e procedure per il rinnovo

1. Le norme del presente regolamento hanno validità triennale dalla data della sua entrata in vigore e restano valide fino all'entrata in vigore del regolamento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio regionale sul commercio.

Art. 4

Norme di carattere generale

1. I centri commerciali di interesse locale di cui all'art. 16, comma 10, della legge e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq 4.000 sono previsti dai comuni all'interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri di cui agli articoli 7 e 8.
2. L'autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente regolamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del permesso di costruire per l'intero parco. Non è consentita l'attivazione in tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle altre attività del parco.

TITOLO II

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 5

Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture

1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità dell'art.2 della legge e degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Cost.; all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio; al risparmio del consumo di suolo preferendo il riuso e la rigenerazione di aree già urbanizzate degradate o dismesse e alla mitigazione degli impatti ambientali.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per una nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall'insediamento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo si procede a una valutazione integrata degli impatti in concreto generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione.

Art. 6**Parametro n. 1: Impatto socioeconomico****Razionalizzazione del servizio agli utenti e contenimento della libertà di iniziativa economica con l'utilità sociale**

1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell'insediamento:

a. superiore a 20.000 mq	punti 0
b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq	punti 5
c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq.	punti 8
d. fino a 5.000 mq.	punti 10

2. Presenza di strutture commerciali impattanti:

a. grandi strutture alimentari di tipo G2	punti 0
b. grandi strutture alimentari di tipo G1	punti 5
c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una media struttura alimentare	punti 10

3. Modalità insediative:

a. Struttura isolata	punti 15
b. Centro commerciale	punti 10
c. Area Commerciale Integrata	punti 5
d. Parco permanente attrezzato	punti 0

4. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni dell'area, rapporto fra superfici di vendita esistenti nell'area, con riferimento ai dati dell'ultima rilevazione effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 4, articolato per settore merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la struttura da autorizzare, e popolazione complessiva residente nell'area (comune sede di insediamento e comuni contermini):

a. rapporto >1	punti 0
b. rapporto $\geq 0,4$ e ≤ 1	punti 2
c. rapporto compreso tra $\geq 0,2$ e $< 0,4$	punti 5
d. rapporto compreso tra $\geq 0,1$ e $< 0,2$	punti 8
e. rapporto inferiore a 0,1	punti 10

4.1 Il dato anagrafico previsto al comma 4 è quello risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile. Non si considerano nel computo i comuni contermini di altre regioni.

5. Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori

5.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell'insediamento di cui è richiesta l'autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per tipologia e settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il parametro assume i seguenti valori:

a. da 0 a 10 minuti	punti 2
b. da 10 a 20 minuti	punti 3
c. da 20 a 30 minuti	punti 4
d. oltre 30 minuti	punti 5

5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione prevista dall'art. 12 comma 1, lett. f) del regolamento regionale n. 11/2018 ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione medesima.

6. Dotazione di servizio al consumatore

6.1 Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio in rapporto ai residenti. L'obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini, ossia territorialmente confinanti, rapportato ai residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico.

6.2 L'obiettivo di servizio regionale è fissato a 50 mq ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq ogni 1000 abitanti per il settore non alimentare.

6.3 Ai fini della valutazione dei progetti, il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:

a) valore dell'area a seguito dell'insediamento proposto superiore all'obiettivo di servizio	punti 0
b) valore dell'area a seguito dell'insediamento proposto inferiore all'obiettivo di servizio regionale	punti 10

6.4 La dotazione di servizio al consumatore viene calcolata sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento e dell'ultima rilevazione demografica disponibile dell'ISTAT.

7. La soglia minima del parametro n. 1 è di 35 punti su 60.

8. Ai soli fini della valutazione del presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è classificata alimentare.

Art. 7

Parametro n. 2: Impatto territoriale

1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:

- a. intervento previsto in area urbana punti 7
- b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale previsto dalla pianificazione commerciale o definito in apposita convenzione da stipularsi tra il proponente e l'autorità competente punti 10
- c. intervento previsto all'interno dell'accordo di DUC (Distretto Urbano del Commercio) punti 15

1.1 I punteggi di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili.

2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente:

- a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale punti 2
- b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma con fermata collocata a meno di 500 metri dall'ingresso della struttura commerciale punti 2
- c. presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l'area con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro punti 2

- d. accessibilità: casello autostradale o uscita tangenziale a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale punti 2
- 2.1 I punteggi previsti dal comma 2 sono cumulabili fra loro.
3. Ottimizzazione dell'uso del territorio finalizzata al contenimento del consumo di suolo:
- 3.1 *Rigenerazione* – Intervento realizzato con il recupero di:
- a. aree o strutture degradate e dismesse da altri usi punti 15
- b. strutture degradate e dismesse già esistenti e con destinazione commerciale o produttiva alla data di entrata in vigore del regolamento punti 20
- 3.1.1 I punteggi di cui al comma 3.1 non sono fra loro cumulabili.
- 3.2 *Dotazione di parcheggi*
- a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli dotati di opportuna alberatura punti 5
- b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posti auto) punti 7
- c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto) punti 10
- 3.2.1 I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro cumulabili.
- 3.3 *Servizi opzionali e aggiuntivi al consumatore:*
- a. area wi-fi gratuita e/o segnaletica per non vedenti e/o stalli riservati alle biciclette punti 1
- b. parcheggi extra, rispetto alle dotazioni minime previste dalle normative di settore, dedicati a donne in gravidanza e/o disabili punti 1
- c. punti di ricarica per veicoli elettrici punti 1
- 3.3.1 I punteggi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3.3 sono cumulabili fra loro, fino ad un massimo di punti 3.
4. Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l'impatto della nuova struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.
- contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti dall'art. 18, comma 1, del

presente regolamento, in favore dei comuni contermini con il comune di insediamento, proporzionalmente alla popolazione residente, per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale:

1 punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita in caso di struttura di nuova costruzione e 1 punto ogni 20 euro a mq di superficie di vendita in caso di struttura già esistente fino ad un massimo di punti 4.

5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
 - a. impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari, 1 punto per ogni 25 ULA per strutture non alimentari e per ogni 50 ULA per strutture alimentari, fino a un massimo di punti 4
 - b. impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari
punti 2
 - c. intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL
punti 2
6. I punteggi di cui al comma 5 sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 6.
7. Qualora, in fase di attivazione dell'autorizzazione, il Comune verifici il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma 5 il proponente è tenuto a compensare con la contribuzione aggiuntiva prevista al comma 4.
8. La soglia minima del presente parametro è di 23 punti su 66.

Art. 8**Parametro n. 3: impatto ambientale**

1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall'articolo, 12 comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento regionale n. 11/2018.

2. Impatto paesaggistico e ambientale

a. *molto impattante*: con criticità evidenziate dalle valutazioni d'impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello:

- i. *paesaggistico*: presenza o vicinanza di beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali o provinciali;
- ii. di *criticità della rete stradale* già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica);
- iii. di sensibilità dell'area *all'incremento di inquinamento* (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.);
- iv. *rischi idrogeologici o per le falde acquifere*

punti 0

b. *poco impattante*: senza criticità rilevanti e con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a attraverso azioni mirate a:

- i. creare fasce di mitigazione paesistica;
- ii. raggiungere un'elevata qualità delle tipologie edilizie e dei materiali da costruzione;
- iii. favorire la relazione con le aree agricole circostanti;
- iv. riqualificare gli spazi aperti

punti 10

3. Impatto energetico e sulle risorse

3.1 *Consumi idrici* - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso:

- a. *realizzazione* di una rete duale per l'approvvigionamento idrico: per l'acqua potabile ed per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.) alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da "tetti verdi";
- b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua.

Valutazione:

- | | |
|--|---------|
| se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati | punti 1 |
| se vengono realizzati entrambi i punti | punti 2 |

3.2 *Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso:*

- a. reti fognarie separate (acque nere, acque bianche, acque grigie);
- b. idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o depurazione;
- c. realizzazione di impianti di fitodepurazione.

3.2.1 I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.

Valutazione:

- | | |
|--|---------|
| se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati | punti 1 |
| se vengono realizzati tutti i punti | punti 2 |

3.3 *Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso interventi per:*

- a. ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti interni, mediante l'adozione di sistemi naturali di climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO₂. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal D. Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C;
- b. garantire almeno il livello energetico a) di cui al decreto legislativo 29 novembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- c. ridurre l'utilizzo delle fonti non rinnovabili per l'approvvigionamento energetico

- e massimizzare l'utilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre l'edificio ad ospitare pannelli solari termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro eolico, biomassa) Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l'illuminazione artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a ioduri metallici; tecnologia a LED colorati);
- d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale per contenere al massimo l'uso della luce artificiale nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione;
- e. perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto.

Valutazione:

- | | |
|--|---------|
| se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati | punti 1 |
| se vengono realizzati tutti i punti | punti 2 |

4. Gestione dei Rifiuti

4.1 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l'impatto dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione della struttura:

- a. garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali da costruzione utilizzati;
- b. ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo: ridurre, recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione; stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione dei rifiuti internamente all'area di cantiere;
- c. ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando adeguate aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;

- d. scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità;
- e. garantire il corretto ed efficace recupero - riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere;
- f. massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo generate durante la realizzazione dell'opera, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Valutazione:

se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati	punti 1
se vengono realizzati tutti i punti	punti 2

4.2 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l'impatto dei rifiuti prodotti durante la gestione della struttura:

- a. Organizzare un corretto sistema di raccolta differenziata e intercettazione-separazione almeno delle seguenti tipologie di rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, frazione organica. Garantire l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati su indicati in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65% dei rifiuti prodotti, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- b. Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme di cooperazione ad attuare le seguenti misure di prevenzione della produzione dei rifiuti:
 - 1. riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali dei prodotti che hanno perso il loro valore commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce più deboli della popolazione.
 - 2. dotazione di auto-compostiere per effettuare il trattamento e recupero di rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, trasformandoli in compost.
 - 3. riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la

produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale (posta elettronica, sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).

4. riduzione dell'utilizzo degli imballaggi a vantaggio per esempio della "vendita alla spina" di detersivi, bevande, legumi, zucchero, farina, cereali ecc.

5. selezione di fornitori che garantiscano una maggiore eco-compatibilità degli imballaggi nella fase di fabbricazione (attraverso la riduzione della quantità e dello spessore del materiale utilizzato e l'utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di consumo (promuovendo il loro riutilizzo).

6. adesione alla campagna "plastic free" negli esercizi di ristorazione attraverso la sostituzione della plastica con materiale biodegradabile e/o con materiali durevoli.

- c. Promuovere la filiera corta tramite l'offerta di prodotti agricoli "dal produttore al consumatore", favorendo la riduzione delle emissioni legata ai trasporti e la riduzione della produzione di rifiuti associata agli imballaggi e alle confezioni.

Valutazione:

Punto a: obbligatorio

Punto b: se vengono realizzate almeno due misure sopra riportate punti 4

Punto c: punti 1

5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:

5.1 In coerenza con la disciplina della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) come modificata dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161) deve essere assicurato un "buon clima acustico":

- a. esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico);
- b. all'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni);
- c. all'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.

- 5.2 Per "buon clima acustico" si fa riferimento alle soglie normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente:
- a. III classe per le residenze, interne ed esterne all'area;
 - b. IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, ecc.), interni ed esterni all'area;
 - c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori delle sorgenti sonore), in corrispondenza dei confini di ogni struttura.

Valutazione:

- | | |
|--|---------|
| se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati | punti 1 |
| se vengono realizzati tutti i punti | punti 2 |

6. La soglia minima del presente parametro è di 15 punti su 24.

Art. 9

Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate

1. Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede di presentazione della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12 del regolamento regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all'interno delle valutazioni di conformità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento.
2. Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono desunte:
 - a. dall'ultima rilevazione regionale ai sensi del comma 4, che risulta pubblicata alla data di presentazione della domanda;
 - b. dalla valutazione di conformità prevista dall'art. 12, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018.
3. A fini ricognitivi e conoscitivi il proponente, all'atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre dettagliata rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio provinciale di riferimento. La rilevazione dovrà tener conto

di tutte le strutture aventi superficie di vendita complessiva superiore a mq 2500 previste dall'art. 16, comma 5, lett. c), e dall'art. 16, comma 6, lett. a), b), c) e d) della legge.

4. La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute.
5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche attraverso l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 17, comma 10, della legge.
6. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con l'atto d'obbligo, costituisce causa di non conformità dell'autorizzazione rilasciata e comporta l'applicazione dei commi 4, 5, 6 dell'art. 62 della legge, previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti individuati.
7. L'attivazione dell'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, da parte del Comune sede di insediamento, della relazione prevista dall'art. 14, comma 9, del regolamento regionale n.11/2018.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento regionale n. 11/2018 e dal presente regolamento.
2. La dotazione di servizio per la valutazione dell'impatto socioeconomico è quella di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 11**Modalità di invio**

1. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata, a cura dell'interessato, al Suap del Comune competente per territorio che la inoltra alla Città Metropolitana o alla Provincia competente per territorio ed alla Regione.
2. Per la Regione, la domanda completa della documentazione di cui all'art. 12 del regolamento regionale n. 11/2018 inerente il procedimento viene inviata dal Suap del Comune alla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, alla Sezione Urbanistica nonché, nel caso in cui il Comune non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002), alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Art. 12**Conferenza di servizi e termini del procedimento**

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda la Regione - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 17 co. 7 della l.r. n. 24/2015 e comunica il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. d), della Legge.
2. Ai fini del calcolo dei termini di cui al comma 1 fa fede la data di consegna della PEC del Suap alla Sezione regionale Promozione del Commercio e internazionalizzazione delle imprese.
3. La Sezione regionale Promozione del Commercio e Internazionalizzazione delle imprese acquisisce per iscritto, preliminarmente all'espressione del proprio parere e senza modifica dei termini di legge, il parere della Sezione regionale urbanistica, nonché della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio nel caso in cui il Comune territorialmente interessato non sia delegato allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Art. 13**Esame delle domande in conferenza dei servizi**

1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento regionale n. 11/2018.
2. I comuni trasmettono alla Regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del regolamento regionale n. 11/2018. In caso di mancato inoltro del parere entro il termine determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del r.r. n. 11/2018, il parere si intende positivo.
3. L'esame delle domande avviene in sede di conferenza ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge.

TITOLO III**MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA****Art. 14****Norme generali**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dall'art. 17, comma 7, della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge, alle disposizioni dell'art. 18 del regolamento regionale e sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
2. Per le modifiche che non comportino variazioni di superficie di vendita e complessive si applica l'art. 18, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate può essere presentata da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti

nell'area. La modifica delle strutture incluse nelle strutture complesse comporta la verifica e l'adeguamento degli standard di parcheggio dell'intera area.

Art. 15

Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti

1. Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio comunale, anche all'interno di strutture complesse già esistenti, non modifica l'impatto dell'esistente a condizione che la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni e non è subordinato alla verifica del parametro di cui all'art. 6. La domanda di trasferimento è esaminata in sede di conferenza dei servizi ed è soggetta al versamento del contributo di cui all'art. 18, comma 1, del regolamento per ogni mq di superficie trasferita.
2. Il trasferimento di una grande struttura di vendita al di fuori del territorio comunale segue le procedure previste per le nuove autorizzazioni.
3. Gli ampliamenti delle strutture attive da almeno tre anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della superficie complessiva, sono subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8. Oltre tale limite l'ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di cui all'art. 6. Ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 18, comma 1, del regolamento si tiene conto della sola superficie di vendita ampliata.

Art. 16

Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti

1. La modifica della modalità insediativa ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge è consentita a parità o in riduzione della superficie di vendita, con le condizioni previste per la tipologia di trasformazione e non è soggetta ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8.
2. Alle modifiche di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 18, comma 5, del regolamento regionale n. 11/2018.

Art. 17**Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico**

1. La vendita, all'interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all'art. 16, comma 3, lett. b), della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico "non alimentare altri beni" di cui all'art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
 - a. la vendita interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per merceologie;
 - b. la superficie di vendita complessiva dell'esercizio non superi gli 8.000 mq.;
 - c. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
 - d. l'azienda si impegni a versare il contributo di cui all'art. 18, con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
 - e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
 - f. l'esercizio a basso impatto non sia incluso all'interno di strutture complesse.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 18****Fondi destinati alla riqualificazione delle aree
a rischio di tenuta della rete distributiva**

1. L'importo del contributo previsto dall'art. 17, comma 10, della legge deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata, trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.
2. Le somme versate ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'art. 7, comma 4 sono destinate alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all'art. 13 della legge.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'art. 7, comma 4 sono versate prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione cui si

riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 11, della legge. Le somme introitate a detti titoli non possono in nessun caso essere oggetto di restituzione.

3. Il versamento è fatto in favore della Regione Puglia sull'apposito capitolo di entrata ed il 30% della dotazione del predetto capitolo è destinato alle attività dell'Osservatorio Regionale del Commercio e al rafforzamento della governance dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).

Art. 19

Disposizioni finali e disciplina transitoria

1. È abrogato il regolamento regionale 20 luglio 2020, n.11 (Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b): "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita)
2. Tutti i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del regolamento regionale n. 11/2020.

Il presente allegato è composto
di n°22 (ventidue) facciate

La Dirigente: Francesca Zampano



Francesca
Zampano
03.07.2024
12:42:40
GMT+01:00